

Scioglimento del contratto - recesso - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16802 del 23/06/2025 (Rv. 675660 - 01)

Giusta causa - Nozione - Inadempimento "di non scarsa importanza" - Necessità.

Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16802 del 23/06/2025 (Rv. 675660 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1751, Cod_Civ_art_2119